



D.R. n. 9 del 4.1.2016 e ss.mm.  
(ultima modifica D.R. n. 47 del 13.1.2020)

## **MANUALE PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 DEL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE, LA CONTABILITÀ E LA FINANZA**

### **Art. 1**

1. Il presente manuale contiene la disciplina di attuazione degli artt. 27, 54, 55, 56, 73 e 75 del Regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza.

### **Art. 2**

#### **Gestione fondi economali**

1. In attuazione dell'art. 27, comma 1, del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, l'importo massimo del fondo cassa di cui è dotato l'economista dell'amministrazione centrale viene fissato in Euro 30.000,00 con obbligo di rendicontare all'Area finanziaria ogni tre mesi ovvero in caso di richiesta di reintegro del fondo; l'importo massimo del fondo cassa di cui sono dotati i funzionari preposti ai servizi economali delle strutture didattiche e di ricerca viene fissato in Euro 5.000,00, con obbligo di rendicontare all'Area finanziaria ogni tre mesi ovvero in caso di richiesta di reintegro del fondo.

### **Art. 3**

#### **Atti negoziali in materia di servizi, forniture e lavori**

1. In attuazione dell'art. 54, comma 2, del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, l'importo massimo degli atti negoziali in materia di servizi e forniture connessi al funzionamento e alla realizzazione delle iniziative delle strutture didattiche e di ricerca, di competenza di tali strutture, viene fissato in Euro 40.000,00.

2. Fra gli atti negoziali in materia di servizi e forniture connessi al funzionamento e alla realizzazione delle iniziative delle strutture didattiche e di ricerca di competenza di tali strutture, restano esclusi:

tutti i servizi generali, ad eccezione di utenze telefoniche, manutenzione di attrezzature scientifiche e fotocopiatori.

### **Art. 4**

#### **Determinazione a negoziare e competenza alla sottoscrizione dei negozi**

1. In attuazione dell'art. 55, comma 1, del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, gli atti negoziali in materia di servizi, forniture e lavori e, comunque, tutti gli atti negoziali che comportano oneri a carico dell'Ateneo, ad eccezione degli atti negoziali di competenza delle strutture didattiche e di ricerca, sono di competenza del Consiglio di amministrazione nel caso in cui comportino una spesa di importo superiore ad € 200.000,00 per lavori e all'importo massimo della soglia comunitaria per servizi e forniture.

## **Art. 5**

### **Determinazione a negoziare e competenza alla sottoscrizione dei negozi per le iniziative delle strutture di didattica e di ricerca**

1. In attuazione dell'art. 56, comma 1, del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, per le spese di competenza degli organi deliberativi delle strutture didattiche e di ricerca, l'autorizzazione a negoziare può essere disposta con provvedimento del responsabile della struttura medesima, a firma congiunta con il funzionario preposto, qualora tali spese siano di importo inferiore ad € 10.000,00.

## **Art. 6**

### **Copertura assicurativa**

1. In attuazione dell'art. 73 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, per la copertura assicurativa dei rischi derivanti dall'esercizio delle funzioni gestionali, svolte da rettore; prorettore; consigliere di amministrazione; direttore generale; vicario del direttore generale; direttori di dipartimento; vicedirettori di dipartimento; presidenti delle strutture didattiche speciali, presidente della Scuola "Facoltà di Medicina"; presidente e direttore incaricato della Scuola superiore di Catania; dirigenti; direttori dei centri di servizio e dell'Azienda agraria sperimentale; delegati del rettore; delegati alla firma dal dirigente dell'Area finanziaria; delegati alla firma dal direttore generale; funzionario delegato alla spesa (Cassa regionale - Banca d'Italia); direttore del Centro universitario per la tutela e la gestione degli ambienti naturali e degli agro-sistemi (Cutgana); economo; funzionari preposti ai servizi economici e funzionari preposti ai servizi provveditorali - RUP delle strutture didattiche e di ricerca; responsabili dei servizi tecnici e della sicurezza - RUP; l'Università, nel rispetto della normativa vigente, stipula un'apposita polizza assicurativa con una compagnia di primaria importanza.

2. La garanzia è valida:

a) per le perdite patrimoniali che ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 sia tenuto a risarcire all'amministrazione o all'erario per fatti colposi connessi alla propria responsabilità amministrativa o contabile;

b) per i danni che il soggetto o l'amministrazione siano tenuti a risarcire, a titolo di responsabilità civile, in conseguenza di perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi dal responsabile nell'esercizio delle funzioni istituzionali.

3. La garanzia deve prevedere la risarcibilità anche delle richieste di refusione conseguenti a comportamenti colposi posti in essere prima della data di efficacia dell'assicurazione. La polizza deve prevedere anche l'ipotesi della risarcibilità dei danni conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante la carica ed emersi successivamente alla cessazione dalla carica da parte del responsabile.

4. La polizza assicurativa stipulata dall'Ateneo non copre la responsabilità per dolo o colpa grave.

## **Art. 7**

### **Indennità di carica e gettoni di presenza**

1. In attuazione dell'art. 75 del regolamento per l'amministrazione, la contabilità e la finanza, sono attribuite le seguenti indennità di carica:

- Rettore:	€13.076,88 annui lordo dipend.;
- Prorettore:	€ 6.538,42 annui lordo dipend.;
- Direttore di dipartimento	€ 5.488,68 annui lordo dipend.;
- Presidente di struttura didattica speciale	€ 5.488,68 annui lordo dipend.;
- Presidente della Scuola "Facoltà di Medicina"	€ 5.488,68 annui lordo dipend.;
- Presidente della Scuola superiore di Catania	€ 5.488,68 annui lordo dipend.;
- Presidente di centro di servizio	€ 4.358,94 annui lordo dipend.;

- Presidente dell'Azienda agraria € 4.358,94 annui lordo dipend.;
  - Presidente del Collegio dei revisori dei conti: € 14.641,56 annui lordo dipend.;
  - Componente effettivo del Collegio dei revisori dei conti € 8.366,64 annui lordo dipend.;
  - Componente supplente del Collegio dei revisori dei conti € 1.673,40 annui lordo dipend.;
  - Presidente del Nucleo di valutazione: € 8.366,40 annui lordo dipend.;
  - Componente del Nucleo di valutazione: € 6.274,95 annui lordo dipend.;
- oltre gli oneri a carico dell'amministrazione.

2. Ai componenti del Consiglio di amministrazione è attribuito, per ciascuna seduta, un gettone di presenza il cui ammontare è pari ad € 185,93 lordi, oltre gli oneri a carico dell'amministrazione.